


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 20 Ottobre 2006 N. 29**

Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari).

pag. 660

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2006 N. 29

Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. 29/1983)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) sono sostituiti dal seguente:

“Articolo 1 (Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione)

1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i Comuni procedono all’eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.”.

Articolo 2 (Inserimento dell’articolo 1 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 29/1983 come sostituito dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 bis (Contributi ai Comuni)

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell’articolo 1.”.

Articolo 3 (Inserimento dell’articolo 1 ter della l.r. 29/1983)

1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 ter (Norma transitoria)

1. Il provvedimento regionale di cui all’articolo 1 è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”.

Articolo 4
(Inserimento dell'articolo 1 quater della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'articolo 1 ter della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

“Articolo 1 quater
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dalla U.P.B. 18.103 “Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche” e aumento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.202 “Interventi per l'assetto del territorio”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29
DEL 20 OTTOBRE 2006

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 45 in data 15 settembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 settembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 222;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 20 settembre 2006;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 4 ottobre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 17 ottobre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 25 ottobre 2006.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983 n. 32;

- *L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è pubblicata nella G.U. 8 maggio 2003 n. 105 S.O.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente - Settore Staff del Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici
